

**OGGETTO: DISABILI - CONTRIBUTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER ADATTARE I POSTI DI LAVORO**

L'Agenda Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna ha attivato una procedura finalizzata a erogare contributi **per l'adeguamento dei posti di lavoro delle persone con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento**, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o **la rimozione delle barriere architettoniche che limitano, in qualsiasi modo, l'integrazione lavorativa del disabile**.

Gli interventi finanziabili devono interessare sedi di lavoro ubicate nel territorio dell'Emilia-Romagna e consistere in «*adeguamenti finalizzati*»:

- *a consentire assunzioni a tempo indeterminato effettuate negli anni 2016, 2017 e 2018, ai sensi della legge 68/1999 o di altre discipline speciali riconosciute rilevanti dalla stessa legge per l'adempimento degli obblighi assuntivi di disabili;*
- *al mantenimento del posto di lavoro per lavoratori già in forza (disabili con aggravamento del deficit funzionale o soggetti per i quali sia sopravvenuta una invalidità in percentuale che ne consenta il riconoscimento ai sensi dell'art. 4, commi 3-bis e 4, della legge 68/1999 <sup>l\*1</sup>) realizzati nel 2016, nel 2017 o 2018;*
- *al mantenimento del posto di lavoro per lavoratori già in forza (disabili con aggravamento del deficit funzionale o soggetti per i quali sia sopravvenuta una invalidità in percentuale che ne consenta il riconoscimento ai sensi dell'art. 4, commi 3-bis e 4, della legge 68/1999 <sup>l\*1</sup>) in via di progettazione;*
- *a effettuare assunzioni (a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno 12 mesi), di lavoratori iscritti al collocamento mirato di cui alla legge 68/1999».*

Possono presentare richiesta di contributo i **datori di lavoro, privati e pubblici** (questi ultimi limitatamente ad acquisizioni o trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate alla possibilità d'impiego dei non vedenti) **anche se non obbligati ai sensi della legge 68/1999, con sede operativa, cui si riferisce l'intervento di adattamento, in Emilia-Romagna**. Il datore di lavoro sottoposto alla disciplina in materia di assunzione di persone disabili di cui alla legge 68/1999 deve risultarvi ottemperante sia al momento della presentazione della domanda che al momento della eventuale erogazione del contributo.

**Le richieste di contributo** dovranno essere redatte compilando l'apposita modulistica – disponibile cliccando sul collegamento riportato in calce alla presente – e **inviare all'Agenda Regionale per il lavoro via posta elettronica certificata, all'indirizzo**.

**[ARLavoro@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it](mailto:ARLavoro@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it)**,

fino ad esaurimento delle risorse disponibili e, comunque, **non oltre le ore 12.00 dell'1 luglio 2019**.

<http://www.agenzia lavoro.emr.it/agenzia/normativa/bandi-e-avvisi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-domande-di-contributo-per-adattamento-posti-di-lavoro-a-favore-di-persone-con-disabilita>

<sup>l\*1</sup> 3-bis. I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti.

4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8.